

Strategia per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari degli OICVM gestiti e dei portafogli individuali

La Società esercita i diritti di voto connessi alle attività che essa gestisce nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR o dei clienti dei portafogli individuali (che a ciò l'abbiano espressamente delegata, per singola assemblea).

Il Consiglio di Amministrazione adotta, ove richiesto dalle caratteristiche del servizio di gestione prestato, una strategia per l'esercizio del diritto di voto in conformità a quanto previsto dall'articolo 112 del Regolamento Intermediari e dall'articolo 37 del Regolamento UE 231/2013.

In linea generale, salvo diversa determinazione la Società esercita il diritto di voto nei confronti degli emittenti quotati di cui detiene, complessivamente, almeno:

- lo 0,5% della capitalizzazione di borsa delle aziende *large cap*¹;
- il 2% della capitalizzazione di borsa delle aziende *small/medium cap*.

La Società si riserva di non esercitare il diritto di voto di nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti in un vantaggio per i propri clienti. Ad esempio, nel caso in cui il superamento della soglia prevista abbia carattere temporaneo, o nel caso in cui i costi amministrativi associati a tale processo siano elevati in relazione agli ammontari effettivamente detenuti ed alla concreta possibilità di influenzare il voto assembleare.

Non è comunque esclusa la possibilità di esercitare il diritto di voto anche in caso di partecipazioni inferiori alla soglia sopra indicata o in società non quotate, laddove tale esercizio possa apparire opportuno o strettamente necessario in relazione alla tutela degli interessi dei propri clienti.

La Società non esercita il diritto di voto inerente alle azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti (Società partecipanti). Resta ferma la possibilità per la Società di aggregare le azioni di pertinenza dei patrimoni gestiti emesse da società direttamente o indirettamente controllanti, al fine di raggiungere la quota minima di partecipazione richiesta dalla disciplina di volta in volta vigente per la presentazione di liste di candidati al rinnovo delle cariche sociali nelle controllanti in questione.

La SGR non può delegare a società del proprio gruppo, o a esponenti di queste, l'esercizio del diritto di voto a essa spettante, salvo che si tratti di altre società di gestione. In ogni caso la Società cura che l'esercizio del diritto di voto da parte del soggetto delegato si realizzi in conformità con l'interesse dei partecipanti agli OICR o dei suoi Clienti.

Il diritto di voto può essere esercitato anche attraverso le modalità del "voto per corrispondenza" o del "voto elettronico" da parte di un responsabile, di un gestore o di un

¹ Si considerano *large cap* le aziende con capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di euro.

altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.

La Società provvede a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risulti il processo decisionale seguito per l'esercizio del voto e di altre facoltà inerenti agli strumenti finanziari in gestione e le ragioni della decisione adottata quando esercitino il voto per conto degli OICR gestiti nelle Società Partecipanti o in Soggetti Rilevanti.

La Società dà trasparenza al voto espresso e ai comportamenti tenuti nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto a esse spettanti, in relazione alla loro rilevanza, nella forma previamente stabilita dal Consiglio di Amministrazione (ad esempio, relazione al rendiconto o apposito documento da rendere disponibile sul sito Internet della Società o presso la relativa sede).

Il Consigliere Indipendente verifica la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

14 marzo 2022